

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: sia decorso almeno un triennio con le seguenti: siano decorsi almeno dodici mesi.

18. 17. Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 214.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 235.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 215.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 236.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: da centomila a cinquecentomila euro con le seguenti: fino a duecentocinquantomila euro e comunque proporzionale al vantaggio ottenuto.

18. 237. Scherini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: L'ammontare della garanzia fino a: individuati con regolamento.

18. 218. Grandi.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) istituisce al suo interno una speciale sezione di vigilanza sui revisori che agisce anche avvalendosi della Guardia di finanza;

18. 219. Grandi.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

18. 238. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

18. 239. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) disporre la cancellazione dall'albo della società di revisione.

18. 21. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 250.
(NUOVA FORMULAZIONE)

All'emendamento 18. 250. (nuova formulazione), sostituire le parole: In tutti i casi con le seguenti: In questo caso.

0. 18. 250. 1. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Innocenti.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: comma 1-ter. In questo caso con le seguenti: qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi.

18. 250. *(nuova formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

« ART. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori ».

* **18. 217.** Canelli, Leo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

« ART. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori ».

* **18. 234.** Scherini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

« ART. 164-bis. La società di revisione deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione ».

18. 242. Scherini.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

* **18. 216.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

* **18. 241.** Scherini.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 165-bis, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui

all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

18. 243. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. — 1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

a) valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;

b) ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;

c) ha il potere di richiedere qualsiasi documento ai soggetti variamente interessati, ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;

d) ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

e) ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto.

18. 02. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 – Sezione 9)

**ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

TITOLO IV

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA**

CAPO I

**PRINCIPÌ DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ**

ART. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

CAPO I.

PRINCIPÌ DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

ART. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

Sopprimerlo.

* **19. 1.** Armani.

Sopprimerlo.

* **19. 203.** Falsitta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. — 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono soppressi

19. 204. Lettieri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (COVIP).

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP, della COVIP;

all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP, la COVIP;

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;

all'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;

al comma 4, sopprimere le parole: dall'ISVAP, dalla COVIP;

all'articolo 26, comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 8-ter;

all'articolo 27, sopprimere i commi 4 e 5;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la COVIP e l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento eco-

nomico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19. 3. Agostini, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (ISVAP).

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP;

all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP;

dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. (Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob). — 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

all'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

al comma 4, sopprimere le parole: , dall'ISVAP;

all'articolo 23:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19. 205. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sostituire le parole: individuano forme di coordinamento con le seguenti: operano in forma coordinata.

19. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Direttore generale del Tesoro.

19. 7. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

(A.C. 2436 – Sezione 10)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

Sopprimerlo.

20. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20. *(Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).*

– 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 43. – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono soppressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano.

20. 2. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: secondo le disposizioni fino alla fine del comma.

20. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono richiedere alla Banca d'Italia di avvalersi, per l'esercizio dei propri compiti, del corpo ispettivo e del personale delle filiali

della stessa Banca d'Italia, che ne consente l'uso sulla base di una valutazione complessiva dell'adeguatezza di tali risorse rispetto ai carichi di lavoro attuali.

20. 201. Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. – *(Obbligo di collaborazione delle Autorità con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e con le associazioni dei consumatori).* – 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative possono chiedere di essere auditi dalle Autorità per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o segnalare fatti o comportamenti a danno dei consumatori utenti di servizi bancari e finanziari o chiedere l'interpretazione esatta della normativa secondaria emanata dalle Autorità medesime.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Autorità adottano con regolamento le disposizioni per disciplinare le modalità ed i tempi per fornire risposta sollecita alle istanze di cui al comma 1. Il regolamento deve prevedere in caso di diniego di audizione l'obbligo per le Autorità a trasmettere per iscritto le relative motivazioni ai richiedenti.

20. 0200. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. – 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere auditato dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per

iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

20. 0204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Nuova sede della CONSOB). — 1. La sede della Commissione nazionale per le società e la borsa è trasferita a Milano. Una sede secondaria operativa può essere situata a Roma.

20. 0201. Sergio Rossi, Quartiani, Mantini, Verro, Polledri, Didonè.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. (Criteri in materia di nomine). — 1. I presidenti ed i membri delle Autorità di cui all'articolo 19, nell'ambito di ciascuna Autorità, devono essere nominati con scadenza temporale differenziata, al fine di garantire continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

20. 0202. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis — (Collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza) — 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e di dati acquisiti nell'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono tempestivamente comunicati alle Autorità competenti.

20. 0205. Governo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Assistenza del Corpo della Guardia di finanza). — 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono avvalersi dell'assistenza del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti operando con i poteri d'indagine ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Il personale del Corpo della Guardia di finanza riferisce circa i risultati delle attività svolte ai sensi del comma 1 esclusivamente all'Autorità che ne ha richiesto il compimento, anche laddove siano state constatate irregolarità costituenti reato perseguibile d'ufficio.

20. 0203. Gamba, Scherini, Degennaro.

(A.C. 2436 – Sezione 11)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

ART. 21.

*(Procedimenti per l'adozione
di atti regolamentari e generali).*

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere

(Approvato)

motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

ART. 21.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

21. 1. Armani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:

L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorità di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione.

21. 3. Armani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sulla regolamentazione, aggiungere le seguenti: sul rapporto fra costi e benefici.

21. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

21. 5. Patria, Romoli, Polledri, Didonè.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 12)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedi-

mento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli

12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

22. 1. Armani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: rispetto all'irrogazione della sanzione.

22. 200. Armani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo decreto.

22. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 13)**ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****CAPO III****DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE
E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ****ART. 23.**

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: « sentita la Banca d'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « sentite la CONSOB e la Banca d'Italia »;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: « La Banca d'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « La CONSOB »; al terzo periodo, le parole: « della Banca d'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della CONSOB »;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 »;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel-

l'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: « della Banca d'Italia o dell'UIC » sono sostituite dalle seguenti: « della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC, ».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: « a richiesta dell'ISVAP » sono sostituite dalle seguenti: « a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB »;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: « all'ISVAP, a richiesta di questo » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta »;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: « L'ISVAP » sono sostituite dalle seguenti: « La CONSOB ».

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: « a richiesta dell'ISVAP » sono sostituite dalle seguenti: « a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB »;

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: « all'ISVAP, a richiesta di questo » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta ».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: « alla commissione di cui all'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « alla CONSOB »;

b) all'articolo 17:

1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera « a) del presente comma;

c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione ».

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

ART. 23.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

Al Titolo IV, Capo III, all'articolo 23, premettere il seguente:

ART. 23.01. — *(Modificazioni alla struttura della Commissione nazionale per le*

società e la borsa). — 1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, le parole: « quattro membri » sono sostituite dalle seguenti: « sei membri »;

b) dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Comitati).* — 1. All'interno della Commissione sono costituiti il Comitato per le funzioni di regolazione e il Comitato per i provvedimenti di vigilanza.

2. Ciascun comitato è composto da tre membri della Commissione nominati dal presidente per la durata di due anni. In caso di assenza o di conflitto di interessi di un componente, questo è sostituito dal presidente o da altro membro della Commissione da lui delegato.

3. Il Comitato per le funzioni di regolazione esamina preliminarmente gli atti di regolazione che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

4. Il Comitato per i provvedimenti di vigilanza adotta i provvedimenti relativi alle decisioni di ammissione, sospensione ed esclusione dalle negoziazioni comunicate dalle società di gestione di mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, esamina preliminarmente gli altri provvedimenti di vigilanza che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

5. Per disposizione del presidente o su richiesta di uno dei componenti la Commissione sono rimessi a questa nella sua composizione plenaria gli atti e i provvedimenti esaminati o adottati dai comitati ».

023. 0200. Liotta.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

23. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23. (*Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob*). — 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e

delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

23. 3. Agostini, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23. 204. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23. 205. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 206. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23. 207. Nesi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

23. 208. Nesi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3, con il seguente:

3) al comma 5, le parole: « il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle » sono sostituite dalle seguenti: « la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le ».

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimere il comma 2.

23. 200. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(Approvato)

Sopprimere i commi 2 e 3.

23. 202. Gastaldi.

Sopprimere il comma 3.

23. 203. Gastaldi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

23. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 2, lettera *h*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « l'unitarietà e » sono soppresse;

b) il numero 2) è abrogato.

23. 209. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 14)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 24.

*(Competenze in materia di emissione
di valori mobiliari).*

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL- L'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

*(Competenze in materia di emissione
di valori mobiliari).*

Sopprimerlo.

24. 200. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. – 1. Al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

24. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. – *(Comunicazioni relative all'emissione di valori mobiliari).* – 1. All'articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « Banca d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « e alla CONSOB »;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: « Banca d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , anche su segnalazione della CONSOB, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le informazioni integrative ricevute »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: « La Banca d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , anche su segnalazione della CONSOB, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le segnalazioni consuntive ricevute ai sensi del presente comma ».

24. 2. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.

(A.C. 2436 – Sezione 15)

**ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata « direttiva ».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e in-

tegrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui

ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.